



Decreto Dirigenziale n. 213 del 17/11/2010

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 05 - Foreste, Caccia e Pesca

Oggetto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007/13 - MISURE 226 E 227:
CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VI)
E/O DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA).

I DIRIGENTI

PREMESSO che:

- con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il "Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013", sulla base delle indicazioni del Consiglio regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi strategici di cui alla DGR 1809/05;
- la Commissione UE con decisione C(2007)5712 del 20 novembre 2007 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2007-2013;
- con deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania FEASR 2007-2013;
- con D.P.G.R. n. 66 del 13/03/2008 il Coordinatore pro-tempore dell'AGC. 11 è stato delegato a svolgere la funzione di responsabile dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- con deliberazione n. 1794 del 4 dicembre 2009 è stato rimodulato il piano finanziario del PSR Campania 2007/2013;
- con Decreto Dirigenziale n. 32/08 e s.m.i. sono state approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti e ad altre iniziative, con contestuale adozione dei Bandi delle Misure 112, 113, 115, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 221, 223, 226, 227, 311, 321, 323, nonché del "Cluster" delle Misure 112-121;
- con Decisione della Commissione Europea C(2010) 1261 del 2-3-2010 è stata approvata la revisione del PSR Campania 2007-2013 e modificata la decisione della Commissione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- la Giunta con deliberazione n. 283 del 19/03/2010 ha preso atto della Decisione della Commissione Europea C(2010) 1261 del 2-3-2010;
- la Commissione Europea con Decisione C(2010) 3538 del 28.5.2010 ha espresso la compatibilità dell'aiuto N 52 D72010 "*Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi*" e N 52 E/2010 "*Investimenti non produttivi*" con il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- con DGR n. 44/2010 è stato definitivamente approvato il Piano Forestale Generale 2009 – 2013 della Regione Campania, di seguito PFG;
- con DPGR n. 9 del 29 gennaio 2010 è stato emanato il regolamento regionale n. 1/2010 "*Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza*", di seguito Regolamento VI;
- con DPGR n. 10 del 29 gennaio 2010 è stato emanato il regolamento regionale n. 2/2010 "*Disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale*", di seguito Regolamento VIA;
- con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore primario, n. 66 del 18.10.2010, sono state approvate le Disposizioni Generali relative al PSR Campania 2007-2013 nonché, tra gli altri, sono stati adottati i Bandi delle Misure 226 e 227;

PRESO ATTO

- che nel PSR Campania 2007/2013 sono riportate, tra l'altro, le Misure 226 "*Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi*" e 227 "*Investimenti non produttivi*";
- che il PFG è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e a Valutazione di Incidenza con esito favorevole, di cui al DD n. 855 del 06/11/2009 dell'AGC 05, Settore Tutela dell'Ambiente;

CONSIDERATO che alcuni tra gli interventi consentiti dai bandi di tali Misure possono ricadere nel campo di applicazione delle procedure di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e del Regolamento VI e/o di valutazione di impatto ambientale di cui al Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. e del Regolamento VIA, e pertanto debbono essere assoggettate alle suddette valutazioni secondo le disposizioni nazionali e regionali, tenendo anche conto degli esiti della valutazione di incidenza del PFG;

RILEVATO che

- le progettazioni inserite nelle istanze di finanziamento sono spesso carenti dei necessari pareri in merito alle su menzionate valutazioni, e che pertanto l'istruttoria si conclude con esito negativo;
- le misure 226 e 227 risultano particolarmente utili sotto il profilo della valorizzazione ambientale e della prevenzione dei dissesti idrogeologici e gli interventi dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle disposizioni del PFG elaborato secondo i criteri della gestione forestale sostenibile;

CONSIDERATO che, specie nell'attuale fase di grave crisi economica e finanziaria, costituisce obiettivo prioritario raggiungere il livello di spesa complessivo da realizzare entro le scadenze prefissate, ai sensi dell'articolo 29, Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, per evitare il disimpegno automatico dei fondi assegnati dall'Unione europea attraverso il FEASR ;

TENUTO CONTO altresì che solo di recente, con la Decisione della Commissione Europea n. C(2010) 3538 del 28.5.2010, è stata accolta la notifica n. 52/2010 del regime di aiuto relativo, tra le altre, alle misure 226 e 227, per cui è opportuno dare nell'immediato spazio a misure che, per motivi procedurali, non hanno potuto avere finora piena attuazione;

RITENUTO pertanto che sia necessario attivare azioni urgenti, o correttivi, che nell'immediato possano imprimere un'accelerazione alla presentazione delle istanze relative alle Misure 226 e 227 del PSR Campania e di conseguenza alla relativa spesa;

REPUTATO utile pertanto fornire criteri specifici per l'applicazione dei menzionati regolamenti regionali, anche in considerazione degli esiti della procedura di valutazione di incidenza del Piano Forestale Generale, al fine di meglio indirizzare gli Enti che intendono presentare istanze relative alle Misure PSR 226 e 227;

REPUTATO altresì opportuno prevedere che

- gli Enti che presentano istanze relative alle Misure PSR 226 e 227 allegghino alla predetta istanza, con riferimento ai citati criteri, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico progettista, attestante il criterio di esclusione dalla valutazione di incidenza e/o dalla valutazione di impatto ambientale secondo le modalità indicate nei Regolamenti VI e VIA, da valutare in fase di istruttoria della progettazione ai fini del finanziamento, e che nel decreto di concessione tale criterio debba essere espressamente menzionato;
- che i decreti di concessione di interventi non assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza a seguito dell'applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti, vengano inviati, tra gli altri, al Corpo Forestale dello Stato cui compete, ai sensi dell'art. 15 del DPR 357/1997 e s.m.i., l'esercizio di azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del citato DPR 357/97;

VISTI

- la deliberazione G.R. n. 3466 del 03.06.2000 relativa alle attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale;
- l'art. 4, comma 2 della L. R. 24/2005, che fra l'altro dispone *"...le disposizioni normative regionali che attribuiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione si intendono di competenza dei dirigenti."*;
- il decreto dirigenziale del Coordinatore dell'A.T.C. 11 n. 25 del 3.7.2008, con cui vengono delegati ai Dirigenti dei Settori dell'Area alcuni adempimenti;

DECRETANO

sulla base di quanto esposto in premessa che si intende integralmente riportato, ed approvato, nel presente dispositivo:

1. al fine di fornire indirizzi agli Enti che intendono presentare istanze di finanziamento sulle Misure PSR 226 e 227 per l'assoggettamento dei relativi progetti alle procedure VI e/o VIA, nonché di velocizzare il perfezionamento delle citate procedure di Valutazione dei progetti:
 - a. di approvare le tabelle allegate, (allegati 1 e 2, in uno al presente provvedimento) che mettono in relazione le attività realizzabili attraverso le Misure PSR 226 e 227, con le disposizioni del Piano Forestale Generale e gli esiti della valutazione di incidenza del predetto Piano nonché con le disposizioni dei Regolamenti VI e VIA;
 - b. di stabilire che gli Enti che presentano istanze relative alle Misure PSR 226 e 227 alleghino alla predetta istanza, ove opportuno e con riferimento ai contenuti di cui agli allegati 1 e 2, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il criterio di esclusione dalla valutazione di incidenza e/o dalla valutazione di impatto ambientale secondo le modalità indicate nei Regolamenti VI e VIA, da valutare in fase di istruttoria della progettazione ai fini del finanziamento, e che nel decreto di concessione tale criterio debba essere espressamente menzionato;
 - c. di stabilire che i decreti di concessione di interventi non assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza a seguito dell'applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti, vengano inviati, tra gli altri, al Corpo Forestale dello Stato cui compete, ai sensi dell'art. 15 del DPR 357/1997 e s.m.i., l'esercizio di azioni di sorveglianza connesse alla sua applicazione;

il presente provvedimento sarà trasmesso:

- all'Assessore all'Ambiente della Regione Campania;
- all'Assessore all'Agricoltura della Regione Campania;
- al Responsabile dell'Asse 2 del PSR 2007 – 2013;
- al Settore SIRCA per l'inserimento nel sito web della Regione Campania;
- al Corpo forestale dello Stato;
- all'Area 02 – Settore 01 – Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – archiviazione decreti dirigenziali;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel BURC.

Lombardo

Rauci

PSR 2007 - 2013 - Misura 2.2.6: criteri per l'applicazione dei regolamenti regionali nn. 1/2010 e 2/2010 in materia di valutazione di incidenza e valutazione di impatto ambientale

Tipologie di opere Misura 2.2.6 ed attività previste	Corrispondenza con le previsioni del PFGR 2009 - 2013 (Azione, Misura)	Esiti dello Studio di incidenza PFGR 2009 - 2013 approvato con dec. A.G.C. 5 n. 855 del 6.11.2009 - (attività che non sono da sottoporre a VI)	Applicazione della Valutazione di Incidenza (Reg. 1/2010) e possibili esclusioni (Reg. 1/2010, art. 3, comma 1)	Valutazione di Impatto Ambientale (Reg. 2/2010)*
a) Rimboschimento di aree danneggiate da disastri naturali o da incendi con impianti plurispecifici scarsamente infiammabili: - Bonifica e selezione dei polloni generati dalle ceppaie successive al taglio di succisione; - Ripulitura di terreno infestato da cespugliame; - Messa a dimora di essenze forestali; - Creazione di fasce parafulco e fasce verdi; - Mantenimento o creazione di radure.	Azione 2 - punto 7 : Interventi di miglioramento o ripristino delle aree danneggiate dal fuoco o da agenti patogeni (Per quanto attiene agli interventi di ricostituzione dei soprassuoli, possono essere attuate attività di rimboschimento e di ingegneria naturalistica con fondi pubblici nei primi cinque anni, solo dove siano presenti documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici, ottenute le autorizzazioni da parte delle competenti autorità.)	Relativamente a questa azione, va anzitutto notato che essa ha una connessione sia diretta sul mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente dei Siti Natura 2000 quando la si applichi a questi ultimi, sia indiretta, in quanto volta a tutelare l'habitat delle specie forestali appartenenti agli Allegati II e IV della Direttiva. Gli incendi boschivi sono infatti uno dei fattori dominanti di minaccia alla biodiversità nei Siti Natura 2000 della regione mediterranea, dunque nei Siti Natura 2000 l'azione diventa parte integrante della strategia di gestione. L'azione esula perciò dalla Valutazione d'Incidenza redatta secondo il D.P.R. 357/1997 All. G.	si applica l'articolo 3 - comma 1, lettera a) essendo gli interventi descritti nel Piano Forestale Generale, già sottoposto con parere positivo a Valutazione di Incidenza.: (a) gli interventi puntualmente previsti nei piani, generali o attuativi, di natura territoriale, urbanistica e di settore, ivi compresi i piani agricoli, di gestione e assestamento forestale e faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo. La valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata dall'autorità regionale competente, può prescrivere l'obbligo della procedura di valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi;)	NON RICADE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIA
b) Progressiva sostituzione di imboschimenti a specie alloctone altamente infiammabili con essenze autoctone meno infiammabili per la prevenzione degli incendi; - Taglio selettivo di specie alloctone infestanti infiammabili per l'affermazione del novellame naturale presente di interesse forestale, con interventi culturali sullo stesso diretti alla costituzione di formazioni polifite autoctone; - Progressiva conversione di rimboschimenti di conifere adulte fuori areale in boschi di latifoglie; - Messa a dimora di essenze forestali; - Creazione di fasce parafulco e fasce verdi; - Mantenimento o creazione di radure.	Azione 2 - punto 5 : realizzazione di opere di prevenzione culturale e di strutture e infrastrutture antincendio;	Relativamente a questa azione, va anzitutto notato che essa ha una connessione sia diretta sul mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente dei Siti Natura 2000 quando la si applichi a questi ultimi, sia indiretta, in quanto volta a tutelare l'habitat delle specie forestali appartenenti agli Allegati II e IV della Direttiva. Gli incendi boschivi sono infatti uno dei fattori dominanti di minaccia alla biodiversità nei Siti Natura 2000 della regione mediterranea, dunque nei Siti Natura 2000 l'azione diventa parte integrante della strategia di gestione. L'azione esula perciò dalla Valutazione d'Incidenza redatta secondo il D.P.R.	si applica l'articolo 3 - comma 1, lettera a) essendo gli interventi descritti nel Piano Forestale Generale, già sottoposto con parere positivo a Valutazione di Incidenza.: (a) gli interventi puntualmente previsti nei piani, generali o attuativi, di natura territoriale, urbanistica e di settore, ivi compresi i piani agricoli, di gestione e assestamento forestale e faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo. La valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata dall'autorità regionale competente, può prescrivere l'obbligo della procedura di valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi;)	NON RICADE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIA
c) Installazione o miglioramento di attrezzature fisse e di apparecchiature di comunicazione (torri ed attrezzature fisse di avvistamento e comunicazione) per il monitoraggio degli incendi boschivi ed il mantenimento delle condizioni vegetazionali dell'ecosistema forestale; - Realizzazione di torretta d'avvistamento in elementi metallici o d'apprestamenti similari a servizio di una superficie boschiva di 250 ettari. L'altezza della struttura sarà determinata caso per caso in funzione dell'orografia dei luoghi e delle tecnologie impiegate per il rilevamento per una spesa max di € 10.000,00; - Installazione o miglioramento di attrezzature fisse di avvistamento e comunicazione, comprensive di strumenti tecnici e informatici per il monitoraggio degli incendi boschivi e della salute e vitalità degli ecosistemi forestali ad esclusione di apparecchiature per il rilevamento meteorologico.	Azione 2 - punto 5 : realizzazione di opere di prevenzione culturale e di strutture e infrastrutture antincendio;	Relativamente a questa azione, va anzitutto notato che essa ha una connessione sia diretta sul mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente dei Siti Natura 2000 quando la si applichi a questi ultimi, sia indiretta, in quanto volta a tutelare l'habitat delle specie forestali appartenenti agli Allegati II e IV della Direttiva. Gli incendi boschivi sono infatti uno dei fattori dominanti di minaccia alla biodiversità nei Siti Natura 2000 della regione mediterranea, dunque nei Siti Natura 2000 l'azione diventa parte integrante della strategia di gestione. L'azione esula perciò dalla Valutazione d'Incidenza redatta secondo il D.P.R.	si applica l'articolo 3 - comma 1, lettera a) essendo gli interventi descritti nel Piano Forestale Generale, già sottoposto con parere positivo a Valutazione di Incidenza.: (a) gli interventi puntualmente previsti nei piani, generali o attuativi, di natura territoriale, urbanistica e di settore, ivi compresi i piani agricoli, di gestione e assestamento forestale e faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo. La valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata dall'autorità regionale competente, può prescrivere l'obbligo della procedura di valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi;)	NON RICADE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIA

Tipologie di opere Misura 2.2.6 ed attività previste	Corrispondenza con le previsioni del PFGR 2009 - 2013 (Azione, Misura)	Esiti dello Studio di incidenza PFGR 2009 - 2013 approvato con dec. A.G.C. 5 n. 855 del 6.11.2009 - (attività che non sono da sottoporre a VIA)	Applicazione della Valutazione di Incidenza (Reg. 1/2010) e possibili esclusioni (Reg. 1/2010, art. 3, comma 1)	Valutazione di Impatto Ambientale (Reg. 2/2010)*
d) Realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali, piste, punti di approvvigionamento idrico, fasce parafuoco, radure, fasce verdi), acquisto di attrezzature e mezzi innovativi per il potenziamento degli interventi di prevenzione e lotta attiva degli incendi: - Acquisto macchine forestali di prevenzione e d'intervento per uso esclusivo Anti Incendio Boschivo (AIB) quali auto pompa serbatoio completa di attrezzature, fuoristrada pick-up con modulo antincendio scarrabile, autocarri 4x4, terne per una spesa max di € 500.000,00; - Acquisto di attrezzature per uso esclusivo AIB quali motoseghe, decespugliatori, atomizzatori, vanghe, roncole, zappe, flabelli, biotrituratori, vasche mobili per una spesa max di € 50.000,00; - Ripristino di stradelli o sentieri di servizio AIB esistenti per una spesa max di € 100.000,00; - Creazione di fasce parafuoco per una spesa max di € 100.000,00 e fasce verdi per una spesa max di € 50.000,00.	Azione 2 - punto 5 : realizzazione di opere di prevenzione culturale e di strutture e infrastrutture antincendio; - punto 10 : dotazione delle squadre AIB dei dispositivi di sicurezza (DPI) e di macchine ed attrezzature;	Relativamente a questa azione, va anzitutto notato che essa ha una connessione sia diretta sul mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente dei Siti Natura 2000 quando la si applichi a questi ultimi, sia indiretta, in quanto volta a tutelare l'habitat delle specie forestali appartenenti agli Allegati II e IV della Direttiva. Gli incendi boschivi sono infatti uno dei fattori dominanti di minaccia alla biodiversità nei Siti Natura 2000 della regione mediterranea, dunque nei Siti Natura 2000 l'azione diventa parte integrante della strategia di gestione. L'azione esula perciò dalla Valutazione d'Incidenza redatta secondo il D.P.R. 357/1997 All. G.	si applica l'articolo 3 - comma 1, lettera a) essendo gli interventi descritti nel Piano Forestale Generale, già sottoposto con parere positivo a Valutazione di Incidenza: - (a) gli interventi puntualmente previsti nei piani, generali o attuativi, di natura territoriale, urbanistica e di settore, ivi compresi i piani agricoli, di gestione e assestamento forestale e faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo. La valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata dall'autorità regionale competente, può prescrivere l'obbligo della procedura di valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi; - <u>relativamente al ripristino di stradelli e sentieri di servizio esistenti vale quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera e) del citato regolamento;</u> - (e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie e le opere di miglioramento della sicurezza della viabilità; <u>consultare il regolamento 2/2010 per le specifiche delle caratteristiche dell'intervento</u>	NON RICADE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIA
e) Sistemazione idraulico-forestale del territorio a beneficio di aree forestali o boscate a rischio di instabilità idrogeologica (movimenti franosi superficiali) e/o erosione, sia di versante sia canalizzata, compresi fenomeni in stadio iniziale. - Opere di intercettamento, convogliamento e scarico delle acque che cadono nell'area della frana; - Stabilizzazione dei versanti, del piede della frana e delle sponde; - Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti; - Opere di rinaturalizzazione lungo i corsi d'acqua; - Sistemazione delle aste torrentizie anche con l'uso di opportuni accorgimenti volti al mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle.	Se l'area di intervento è stata percorsa da incendi, le attività rientrano nell'azione 2, punto 8: realizzazione di opere pubbliche di salvaguardia idrogeologica nelle aree gravemente colpite da incendi boschivi conformemente all'Art.10 legge 353/2000;	Relativamente a questa azione, va anzitutto notato che essa ha una connessione sia diretta sul mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente dei Siti Natura 2000 quando la si applichi a questi ultimi, sia indiretta, in quanto volta a tutelare l'habitat delle specie forestali appartenenti agli Allegati II e IV della Direttiva. Gli incendi boschivi sono infatti uno dei fattori dominanti di minaccia alla biodiversità nei Siti Natura 2000 della regione mediterranea, dunque nei Siti Natura 2000 l'azione diventa parte integrante della strategia di gestione. L'azione esula perciò dalla Valutazione d'Incidenza redatta secondo il D.P.R. 357/1997 All. G.	Nei casi non contemplati dalle esclusioni del PFG: Art. 5, Screening, se rientrano nelle esclusioni alla VIA di cui all'Allegato C, punto V, del reg. regionale n. 2/2010 Art. 6, Valutazione appropriata se rientrano nel punto 7, lettera p) dell'Allegato B del reg. regionale n. 2/2010	La tipologia di riferimento è il punto 7, lettera p) <i>opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale</i> dell'Allegato B. <u>Se le opere da realizzarsi rientrano nei casi previsti dall'Allegato C, punto V**, sono escluse dal campo di applicazione della VIA, anche se la localizzazione delle opere ricade in area protetta e/o siti della rete Natura 2000.</u>

NOTE

*Si ricorda che per gli interventi ricadenti anche parzialmente in aree protette e/o siti della Rete Natura 2000, le eventuali soglie di cui agli allegati A e B devono considerarsi ridotte del 50% ed inoltre le tipologie di cui all'Allegato B, nel caso di superamento delle soglie ridotte come precedentemente indicate, sono soggette a VIA e non a verifica di assoggettabilità. Ciò significa che le tipologie senza indicazione di soglia di cui all'Allegato B che ricadono anche parzialmente in aree protette e/o siti della Rete Natura 2000 sono soggette a VIA (artt. 21 e seguenti del Dlgs 152/2006).

** Allegato C, punto V:

- A. manutenzione e ripristino di manufatti e opere idrauliche esistenti;
B. opere di ingegneria naturalistica di cui alla D.G.R.C. n. 3417 del 12 luglio 2002 e D.P.G.R.C. n. 574 del 22 luglio 2002;
C. interventi di sistemazione idraulico-forestale e di sistemazione idrogeologica nei limiti individuati dalla vigente normativa per i lavori in economia;
D. scale di rimonta per pesci e rampe in massi naturali;
E. manutenzione di corsi d'acqua con ripristino delle sezioni d'alveo mediante scavi e dragaggi, anche con asporto di materiale litoide di risulta per un volume non superiore a 20.000 m3;
F. sistemazione di corsi d'acqua mediante realizzazione di soglie di fondo e rivestimenti di sponda in materiali naturali;
G. adeguamento di arginature esistenti mediante sopralzi e ringrossi;
H. diaframature di arginature esistenti per eliminazione di fenomeni di infiltrazione sotterranea.

PSR 2007 - 2013 - Misura 2.2.7: criteri per l'applicazione dei regolamenti regionali nn. 1/2010 e 2/2010 in materia di valutazione di incidenza e valutazione di impatto ambientale

Tipologie di opere Misura 2.2.7	Corrispondenza con le previsioni del PFGR 2009 - 2013 (Azione, Misura)	Esiti dello Studio di incidenza PFGR 2009 - 2013 approvato con dec. A.G.C. 5 n. 855 del 6.11.2009 - (attività che non sono da sottoporre a VI)	Applicazione della Valutazione di Incidenza (Reg. 1/2010) e possibili esclusioni (Reg. 1/2010, art. 3, comma 1)	Valutazione di Impatto Ambientale (Reg. 2/2010)*
Azione a): Investimenti per il miglioramento ed il recupero di ecosistemi di pregio o sensibili o degradati:				
a. diradamenti in impianti artificiali e giovani fustaie i cui prodotti si collocano nell'area economica del macchiato negativo;	azione 7, punto 2 : interventi colturali per il miglioramento e la naturalizzazione dei rimboschimenti; azione 11, punto 1 : interventi di miglioramento dei boschi e delle superfici forestali esistenti attuati con tecniche finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità;	Azione 7, punto 2: siccome gli interventi previsti sono direttamente connessi con la conservazione di uno stato soddisfacente di habitat e specie di importanza comunitaria, essa non sarà assoggettata allo studio di incidenza redatto secondo l'allegato G del D.P.R. 357/1997. Relativamente all'azione 11 punto 1 l'azione si configura come direttamente connessa con le esigenze gestionali di Siti, habitat e specie di importanza comunitaria e quindi esula dallo studio di incidenza secondo l'allegato G del D.P.R. 357/97.	si applica l'articolo 3 - comma 1, lettera a) essendo gli interventi descritti nel Piano Forestale Generale, già sottoposto con parere positivo a Valutazione di Incidenza.: (a) gli interventi puntualmente previsti nei piani, generali o attuativi, di natura territoriale, urbanistica e di settore, ivi compresi i piani agricoli, di gestione e assestamento forestale e faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo. La valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata dall'autorità regionale competente, può prescrivere l'obbligo della procedura di valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi;	NON RICADE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIA
b. taglio di avviamento in cedui in evoluzione naturale a fustaia;	azione 7, punto 2 : interventi colturali per il miglioramento e la naturalizzazione dei rimboschimenti; azione 11, punto 1 : interventi di miglioramento dei boschi e delle superfici forestali esistenti attuati con tecniche finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità;	Azione 7, punto 2: siccome gli interventi previsti sono direttamente connessi con la conservazione di uno stato soddisfacente di habitat e specie di importanza comunitaria, essa non sarà assoggettata allo studio di incidenza redatto secondo l'allegato G del D.P.R. 357/1997. Relativamente all'azione 11 punto 1 l'azione si configura come direttamente connessa con le esigenze gestionali di Siti, habitat e specie di importanza comunitaria e quindi esula dallo studio di incidenza secondo l'allegato G del D.P.R. 357/97.	si applica l'articolo 3 - comma 1, lettera a) essendo gli interventi descritti nel Piano Forestale Generale, già sottoposto con parere positivo a Valutazione di Incidenza.: (a) gli interventi puntualmente previsti nei piani, generali o attuativi, di natura territoriale, urbanistica e di settore, ivi compresi i piani agricoli, di gestione e assestamento forestale e faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo. La valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata dall'autorità regionale competente, può prescrivere l'obbligo della procedura di valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi;	NON RICADE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIA
c. diversificazione strutturale mediante diradamenti selettivi e dall'alto e/o mediante sottopiantagioni per la rinaturalizzazione e la pluristratificazione di fustaie coetanee, ovvero parziale conversione a tipi di foreste più resistenti ai cambiamenti climatici;	azione 7, punto 2 : interventi colturali per il miglioramento e la naturalizzazione dei rimboschimenti; azione 11, punto 1 : interventi di miglioramento dei boschi e delle superfici forestali esistenti attuati con tecniche finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità;	Azione 7, punto 2: siccome gli interventi previsti sono direttamente connessi con la conservazione di uno stato soddisfacente di habitat e specie di importanza comunitaria, essa non sarà assoggettata allo studio di incidenza redatto secondo l'allegato G del D.P.R. 357/1997. Relativamente all'azione 11 punto 1 l'azione si configura come direttamente connessa con le esigenze gestionali di Siti, habitat e specie di importanza comunitaria e quindi esula dallo studio di incidenza secondo l'allegato G del D.P.R. 357/97.	si applica l'articolo 3 - comma 1, lettera a) essendo gli interventi descritti nel Piano Forestale Generale, già sottoposto con parere positivo a Valutazione di Incidenza.: (a) gli interventi puntualmente previsti nei piani, generali o attuativi, di natura territoriale, urbanistica e di settore, ivi compresi i piani agricoli, di gestione e assestamento forestale e faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo. La valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata dall'autorità regionale competente, può prescrivere l'obbligo della procedura di valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi; nel rispetto delle prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) di cui alla legge regionale 7 maggio 1996, n.11;	NON RICADE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIA
d. eradicazione delle ceppaie in aree marginali destinate ad imboschimenti;			Screening di cui all'art. 5	NON RICADE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIA

Tipologie di opere Misura 2.2.7	Corrispondenza con le previsioni del PFGR 2009 - 2013 (Azione, Misura)	Esiti dello Studio di incidenza PFGR 2009 - 2013 approvato con dec. A.G.C. 5 n. 855 del 6.11.2009 - (attività che non sono da sottoporre a VI)	Applicazione della Valutazione di Incidenza (Reg. 1/2010) e possibili esclusioni (Reg. 1/2010, art. 3, comma 1)	Valutazione di Impatto Ambientale (Reg. 2/2010)*
e. eradicazione delle specie alloctone invadenti in boschi o foreste;	azione 7, punto 2 : interventi colturali per il miglioramento e la naturalizzazione dei rimboschimenti; azione 11, punto 1 : interventi di miglioramento dei boschi e delle superfici forestali esistenti attuati con tecniche finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità;	Azione 7, punto 2: siccome gli interventi previsti sono direttamente connessi con la conservazione di uno stato soddisfacente di habitat e specie di importanza comunitaria, essa non sarà assoggettata allo studio di incidenza redatto secondo l'allegato G del D.P.R. 357/1997. Relativamente all'azione 11 punto 1 l'azione si configura come direttamente connessa con le esigenze gestionali di Siti, habitat e specie di importanza comunitaria e quindi esula dallo studio di incidenza secondo l'allegato G del D.P.R. 357/97.	si applica l'articolo 3 - comma 1, lettera a) essendo gli interventi descritti nel Piano Forestale Generale, già sottoposto con parere positivo a Valutazione di Incidenza.: (a) gli interventi puntualmente previsti nei piani, generali o attuativi, di natura territoriale, urbanistica e di settore, ivi compresi i piani agricoli, di gestione e assestamento forestale e faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo. La valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata dall'autorità regionale competente, può prescrivere l'obbligo della procedura di valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi;)	NON RICADE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIA
f. impianto di specie forestali autoctone arboree ed arbustive, anche fruttifere (in numero limitato), sporadiche all'interno di formazioni pure per diversificare la composizione specifica e per incrementare l'offerta alimentare per la fauna selvatica;	azione 11, punto 1 : interventi di miglioramento dei boschi e delle superfici forestali esistenti attuati con tecniche finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità;	l'azione si configura come direttamente connessa con le esigenze gestionali di Siti, habitat e specie di importanza comunitaria e quindi esula dallo studio di incidenza secondo l'allegato G del D.P.R. 357/97.	si applica l'articolo 3 - comma 1, lettera a) essendo gli interventi descritti nel Piano Forestale Generale, già sottoposto con parere positivo a Valutazione di Incidenza.: (a) gli interventi puntualmente previsti nei piani, generali o attuativi, di natura territoriale, urbanistica e di settore, ivi compresi i piani agricoli, di gestione e assestamento forestale e faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo. La valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata dall'autorità regionale competente, può prescrivere l'obbligo della procedura di valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi;)	NON RICADE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIA
g. realizzazione o ripristino all'interno dei rimboschimenti esistenti o nei boschi di neoformazione, su scarpate e piccole aree acclivi in erosione, di piccole opere di sistemazione idraulico-forestali: es. muretti a secco, brigliette in pietra e in legno, fascinate morte, ecc.;			Art. 3, comma 1, lettera i) - la realizzazione di muretti a secco. Con riguardo ai muretti a secco esistenti, si specifica che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali manufatti si configurano come attività atte a garantirne il mantenimento, anche ai fini della conservazione dei terrazzamenti da essi delimitati; la manutenzione dei muretti a secco, quindi, costituisce un'attività finalizzata alla gestione dei siti della Rete natura 2000, ai sensi della DGR 803/2006 pubblicata sul BURC n. 30 del 10 luglio 2006 e del DM 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, pertanto, è da considerarsi rientrante nelle fattispecie di cui alla presente tipologia. Art. 5, Screening, se rientrano nelle esclusioni alla VIA di cui all'Allegato C, punto V, del reg. regionale n. 2/2010 Art. 6, Valutazione appropriata se ricadono nelle tipologie previste all'Allegato B, punto 7, lettera p) del reg. regionale 2/2010	La tipologia di riferimento è il punto 7, lettera r) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale dell'Allegato B. <u>Se le opere da realizzarsi rientrano nei casi previsti dall'Allegato C, punto V, sono esclusi dal campo di applicazione della VIA, anche se la localizzazione delle opere ricade in area protetta e/o siti della rete Natura 2000</u>
h. riqualificazione fluviale e/o di zone umide mediante interventi per la tutela o il ripristino e la conservazione della vegetazione in ambito forestale, nonché mediante interventi di ampliamento mediante scavo e piantumazione con specie autoctone della banchina e della fascia golenale adiacente, di mantenimento e miglioramento della vegetazione ripariale, compatibile con la sicurezza idraulica dei territori contermini, che contribuisca alla protezione delle sponde dall'azione erosiva delle correnti, all'affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone entro una fascia vegetazionale avente una larghezza non superiore a 150 metri (in accordo con il vincolo paesaggistico) in direzione trasversale alla corrente	azione 16 punto 3 : gestione della vegetazione lungo le sponde dei corsi d'acqua minori;	Gli interventi previsti in questa azione possono assumere un'importanza prioritaria per la sicurezza pubblica, tanto da identificarvi, almeno in alcuni casi, le caratteristiche sufficienti alla deroga ai vincoli posti dal D.P.R. 357/97 in prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico. Purché rispettosi dello stato di conservazione del Sito e della fauna e flora ivi presenti (se realizzati con criteri sostenibili), tali interventi risultano d'altra parte funzionali alla tutela delle caratteristiche stesse del sito. Il PFG fa espresso riferimento alla necessità di intervenire con impatto minimo e richiama pertanto la verifica dell'applicabilità dell'ingegneria naturalistica come peraltro previsto dalla normativa regionale.	Per gli interventi che non possono essere classificati come rientranti nell'azione 16 punto 3 : gestione della vegetazione lungo le sponde dei corsi d'acqua minori del PFG: Art. 5, Screening, se rientrano nelle esclusioni alla VIA di cui all'Allegato C, punto V, del reg. regionale n. 2/2010 Art. 6, Valutazione appropriata se rientrano nel punto 7, lettera r) dell'Allegato B del reg. regionale n. 2/2010	La tipologia di riferimento è il punto 7, lettera r) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale dell'Allegato B. <u>Se le opere da realizzarsi rientrano nei casi previsti dall'Allegato C, punto V, sono esclusi dal campo di applicazione della VIA, anche se la localizzazione delle opere ricade in area protetta e/o siti della rete Natura 2000</u>

Tipologie di opere Misura 2.2.7	Corrispondenza con le previsioni del PFGR 2009 - 2013 (Azione, Misura)	Esiti dello Studio di incidenza PFGR 2009 - 2013 approvato con dec. A.G.C. 5 n. 855 del 6.11.2009 - (attività che non sono da sottoporre a VI)	Applicazione della Valutazione di Incidenza (Reg. 1/2010) e possibili esclusioni (Reg. 1/2010, art. 3, comma 1)	Valutazione di Impatto Ambientale (Reg. 2/2010)*
Azione b): Investimenti tesi a migliorare o incrementare la fruizione turistico ricreativa in ambiente forestale rivolti ad un corretto uso pubblico dei boschi:				
i. (intervento obbligatorio) ripristino di sentieri e creazione di percorsi didattico-educativi, sentieri natura, sentieri attrezzati per esercizi ("percorsi vita") e per attività di selviturismo, piste ciclabili, ippovie;	Azione 17. Adeguamento funzionale e manutenzione della viabilità silvo - pastorale - opere di manutenzione ordinaria dei sentieri, senza alcun altro adeguamento		Art. 3, comma 1, lettere e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie e le opere di miglioramento della sicurezza della viabilità; tali interventi non devono comportare: variazioni di tracciato, ampliamenti della sede stradale, modifica della categoria di opera e relativo manto stradale, utilizzo di specie vegetali alloctone nel caso di eventuali piantumazioni, abbattimento o rimozione di specie vegetali soggette a specifici regimi di tutela, utilizzo di fitofarmaci; nelle infrastrutture viarie sono compresi anche i sentieri, considerati infrastrutture viarie pedonali. g) gli interventi di apposizione di segnaletica e cartellonistica di informazione, purché previsti da un piano di cartellonistica approvato;	NON RICADE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIA
j. realizzazione o ripristino di aree dotate di strutture per l'accoglienza (comprensivo della ristrutturazione e/o adeguamento di rifugi o fabbricati e loro attrezzature, anche in termini di autonomia energetica (fonti rinnovabili), escludendo la realizzazione di fabbricati ex novo o la ricostruzione di ruderi, nonché la vendita di energia), realizzazione di servizi per l'accoglienza, assistenza ed informazione, realizzazione di servizi per attività didattica, educazione ambientale, laboratori didattici, laboratori per esperienze sensoriali e tattili in relazione all'ambiente forestale (anche per disabili), ecc.;			Art. 3, comma 1, lettera d) relativamente al patrimonio edilizio esistente: - <u>gli interventi di cui all'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, lettere a), b), c) e d) 3. inclusi gli interventi che comportano aumenti di volumetrie senza comportare l'alterazione della superficie della singola unità immobiliare**;</u> - <u>gli interventi di adeguamento tecnologico, resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, anche in relazione all'abbattimento delle barriere architettoniche***;</u> <u>Tutti gli interventi che prevedono acquisto di attrezzature senza opere strutturali non sono soggetti a VI.</u>	NON RICADE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIA
k. realizzazione di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di punti panoramici; recupero e restauro di manufatti e/o testimonianze di attività forestali in bosco (aie carbonili, terrazzamenti di impluvi per coltivazione, neviere rivestite in pietra a secco), realizzazione di segnaletica (anche per ipovedenti);			Sono escluse le seguenti tipologie di intervento: <u>Art. 3, comma 1, lettera q) gli interventi di apposizione di segnaletica e cartellonistica di informazione, purché previsti da un piano di cartellonistica approvato; la condizione "Piano della cartellonistica approvato" è soddisfatta, a livello comunale, anche dalla vigenza di un Regolamento comunale approvato ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada.</u> <u>Art. 3, comma 1, lettera i) nella zona omogenea E), di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444:</u> - <u>la realizzazione di muretti a secco.</u> Per i muretti a secco esistenti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali manufatti si configurano come attività atte a garantirne il mantenimento, anche ai fini della conservazione dei terrazzamenti da essi delimitati e quindi, costituisce un'attività finalizzata alla gestione dei siti della Rete natura 2000, ai sensi della DGR 803/2006 pubblicata sul BURC n. 30 del 10 luglio 2006 e del DM 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, pertanto, è da considerarsi rientrante ne	NON RICADE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIA

Tipologie di opere Misura 2.2.7	Corrispondenza con le previsioni del PFGR 2009 - 2013 (Azione, Misura)	Esiti dello Studio di incidenza PFGR 2009 - 2013 approvato con dec. A.G.C. 5 n. 855 del 6.11.2009 - (attività che non sono da sottoporre a VI)	Applicazione della Valutazione di Incidenza (Reg. 1/2010) e possibili esclusioni (Reg. 1/2010, art. 3, comma 1)	Valutazione di Impatto Ambientale (Reg. 2/2010)*
l. realizzazione di aree di osservazione della fauna selvatica e per l'accoglienza e la cura di quella in difficoltà (recinzioni, strutture attrezzate per la tutela, l'osservazione, il recupero e la cura della fauna selvatica (escludendo la realizzazione di fabbricati ex novo), nonché di specifica segnaletica in corrispondenza di strutture già esistenti), soluzioni per garantire la continuità degli habitat (rampe o scale di risalita per pesci, sottopassi, sovrappassi, corridoi ecologici, ecc.), protezioni per la fauna e/o specifica segnaletica in corrispondenza di strutture faunistiche già esistenti o di aree forestali confinanti con assi viari;	azione 14 , Interventi particolari a fini faunistici	non essendo rivolta al raggiungimento di obiettivi economici, la strategia illustrata per la specifica attività ha risvolti chiaramente positivi in quanto tende a realizzare interventi di miglioramento a fini faunistici, ed a controllare il pascolo in bosco di ungulati domestici e selvatici per evitare danni.	Art. 3, comma 1, lettera g) gli interventi di apposizione di segnaletica e cartellonistica di informazione, purché previsti da un piano di cartellonistica approvato; la condizione "Piano della cartellonistica approvato" è soddisfatta, a livello comunale, anche dalla vigenza di un Regolamento comunale approvato ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada. Art. 3, comma 1, lettera i) nella zona omogenea E), di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444: - le recinzioni realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali, comprese le recinzioni in rete a maglia metallica limitatamente a quelle finalizzate a delimitare piccoli allevamenti di animali domestici; tali recinzioni dovranno essere realizzate in modo da non interrompere la connettività ecologica del territorio, né determinare l'interclusione di spazi naturali;	NON RICADE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIA
m. realizzazione o ripristino di giardini botanici a fini didattici e divulgativi (all'interno o adiacenti al bosco);			Screening di cui all'art. 5	NON RICADE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIA
n. interventi per la tutela, valorizzazione ed eventuale messa in sicurezza di singoli alberi monumentali e di particolare valore storico, documentale e culturale.			Screening di cui all'art. 5	NON RICADE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIA
o. definizione elaborazione ed approvazione del Piano di gestione/assestamento forestale, secondo le disposizioni della normativa regionale vigente;			Art. 6, Valutazione appropriata prima dell'approvazione definitiva del PAF	IL PAF NON RICADE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIA. TUTTAVIA ALCUNI DEI PROGETTI E DEGLI INTERVENTI CONTENUTI NEL PAF POTREBBERO ESSERE SOGGETTI ALLE PROCEDURE DI VIA (VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' O VIA)

NOTE

*Si ricorda che per gli interventi ricadenti anche parzialmente in aree protette e/o siti della Rete Natura 2000, le eventuali soglie di cui agli allegati A e B devono considerarsi ridotte del 50% ed inoltre le tipologie di cui all'Allegato B, nel caso di superamento delle soglie ridotte come precedentemente indicate, sono soggette a VIA e non a verifica di assoggettabilità. Ciò significa che le tipologie senza indicazione di soglia di cui all'Allegato B che ricadono anche parzialmente in aree protette e/o siti della Rete Natura 2000 sono soggette a VIA (artt. 21 e seguenti del DLgs 152/2006).

**a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostit

***Normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche: Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati." e Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989 - Ministero dei Lavori Pubblici "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."